

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

32.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 17 MARZO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRINGALI CASANUOVA**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modificazione delle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (1840)	469
GUIDI GIOVANNI, <i>Relatore</i> - CEMPINI MEAZZUOLI, SEQUI, DONELLA, ORSI, VITALE FILOMENO, COCCA, GENNAIOLI, FIORETTI ARNALDO, MORELLI EUGENIO, PRESIDENTE.	
Soppressione dell'Associazione di pubblica assistenza « Dam una man » di Forlì e devoluzione del suo patrimonio all'Associazione italiana della Croce Rossa (1842)	475
PRESIDENTE.	
Disegno di legge (<i>Rinvio</i>):	
Norme per la protezione, l'assistenza e l'educazione dei sordomuti (1841)	474
MARINONI, <i>Relatore</i> - CHIARELLI GIUSEPPE.	
Registrazioni con riserva della Corte dei Conti	476
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> .	

Comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Feliciangeli, Maresca e Scardovi; sono in congedo i Consiglieri nazionali Bergamaschi, Bolondi, Bonfatti, Celio, Chiappelli, Frontoni, Ippolito, Labadessa, Lugini, Magini, Magnini, Nucci, Palladini, Pennavaria, Spinelli F., Suppiej, Taglietti, Venerosi Pesciolini Paolo, Zampi e Ungaro.

Constata che la Commissione è in numero legale.

SALVAGNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Modificazione delle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. (1840)

GUIDI GIOVANNI, *Relatore*, osserva che la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, della quale alcuni articoli sono modificati col disegno di legge in esame, è stata, dalla sua emanazione, numerose volte modificata ed aggiornata. Le principali modifiche attuali riguardano i fratelli e le sorelle del militare che possono essere ammessi al godimento del soccorso giornaliero anche se siano orfani del solo padre; l'elevazione a quindici anni del limite di età dei figli, entro il quale i fratelli o sorelle dei militari possono godere del soccorso; la parificazione ai figli degli affiliati; l'ammissione al soccorso di fratelli e so-

La riunione comincia alle 10,30.

PRESIDENTE chiama a fungere da Segretario il Consigliere nazionale Salvagnini.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

relle pure nel caso che il militare sia ammegliato e del beneficio godano già la moglie ed i figli; la maggiorazione del beneficio per i genitori che abbiano due o tre figli alle armi; la modifica della composizione delle Commissioni comunali e provinciali di appello nel senso che sono eliminati il Presidente della Congregazione di carità e il medico condotto, (che interveniva se c'erano da giudicare casi di inabilità al lavoro) e sono inclusi il Segretario politico del Fascio e la Segretaria del Fascio femminile per le Commissioni comunali e il Segretario Federale e la Fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili per quelle provinciali.

In proposito osserva che è stata omessa al sub-articolo 10, relativo alla Commissione comunale, nei confronti della vecchia legge che invece la comprendeva, la facoltà di delega da parte dei componenti della Commissione comunale, delega che è mantenuta nel sub-articolo 12, relativo alla Commissione provinciale.

Infine l'ultima modificazione notevole contenuta nel disegno di legge è quella che si riferisce al soccorso giornaliero ai congiunti residenti all'estero. Nella vecchia legge il soccorso era corrisposto in valuta locale secondo il cambio all'atto della mobilitazione; si è ora stabilito che sarà corrisposto in valuta locale, ma secondo il cambio della lira italiana all'atto del pagamento.

Le necessità della vita sono oggi talmente aumentate che ogni provvedimento inteso ad andare incontro alle condizioni economiche delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi pensa sia senz'altro da approvare.

Vorrebbe soltanto sottoporre alla benevola attenzione del Governo due raccomandazioni in merito al disegno di legge che, a suo parere, con un termine poco simpatico è tuttora chiamato dei « soccorsi » giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

La prima si riferisce alla questione degli avi, i quali, in base al sub-articolo 6, non possono godere del soccorso, quando ad esso sia stato ammesso uno dei congiunti di militari indicati nell'articolo 4, cioè praticamente soltanto nel caso che non esistano altri congiunti, il che fa presumere che questi avi, come pure gli allevatori che godono, nella stessa misura, del sussidio abbiano funzionato veramente da genitori. Ora per questo sacrificio, di alto valore morale, perchè compiuto spontaneamente e in età avanzata, il sussidio è di lire 2, mentre la madre riceve 8 lire e 2 lire il padre.

Si rende conto delle esigenze finanziarie alle quali il bilancio dello Stato deve far fronte e perciò non ha presentato un emendamento. Si limita a raccomandare un esame molto benevolo della questione degli avi e degli allevatori, in maniera che, ove sia possibile, la misura del soccorso sia aumentata.

La seconda raccomandazione, che non apporta nessuna conseguenza d'indole finanziaria, si riferisce all'articolo 5 del disegno di legge, nel quale si dice che « il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, e delle leggi successive che le hanno modificate ».

Ora in questa materia vi sono state tante modificazioni tante circolari, tanti decreti ministeriali, che riesce difficile alle Commissioni comunali l'applicazione di norme così numerose.

Raccomanda, pertanto, che il testo unico sia emanato al più presto possibile e propone che il provvedimento sia approvato.

CEMPINI MEAZZUOLI non è contrario all'aumento dei sussidi, specialmente per quanto riguarda i congiunti degli operai delle industrie richiamati alle armi, che hanno esigenze maggiori, perchè vivono nelle grandi città. Sarebbe opportuno, a suo parere, che tale beneficio alle famiglie dei lavoratori delle campagne fosse limitato o per lo meno si facesse in modo che i sussidi fossero depositati in libretti intestati ai vari congiunti che ne godono, per modo che, finita la guerra, potesse la famiglia colonica fare assegnamento sulle somme accantonate.

Nelle campagne accade che i familiari dei richiamati, che riscuotono sussidi piuttosto rilevanti in confronto dei loro bisogni, quando sono chiamati a lavorare, o si rifiutano, perchè non hanno stretto bisogno di guadagnare, o chiedono prezzi esorbitanti, ciò che crea una situazione di disagio per i proprietari terrieri.

Propone, pertanto, che, per i sussidi concessi alle famiglie agricole, si stabilisca l'obbligo di depositarli.

SEQUI crede che sia necessario sfatare la leggenda che vi siano categorie di lavoratori agricoli che si rifiutano di lavorare perchè il sussidio concesso dal Regime soddisfa a tutti i loro bisogni.

Vivendo in una provincia dove predomina il bracciantato può attestare — e ciò, d'altronde, ha avuto un superiore riconoscimento — che mai come ora le donne hanno portato la loro attività nei lavori dei campi:

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

e se l'agricoltura affronta la situazione della guerra con una certa serenità nel campo del lavoro, si deve all'impiego della mano d'opera femminile che ha sostituito su vastissima scala quella maschile.

In realtà i sussidi sono appena adeguati a far fronte alle necessità impellenti delle famiglie. Pensa altresì che è necessario dare una piena tranquillità ai lavoratori agricoli, che compiono il loro dovere in guerra, attraverso la certezza che ai propri familiari è assicurato il necessario per vivere.

Per la stessa volontà del Duce, il quale ha disposto in due successivi provvedimenti l'aumento dei sussidi, pensa che non sia nemmeno lontanamente da prospettarsi la possibilità di creare due trattamenti diversi per i lavoratori delle città e per i lavoratori delle campagne.

Può darsi che si sia verificato il caso sporadico della donna con tre o quattro figli che, attraverso il sussidio, abbia avuto modo di accudire più affettuosamente ai propri figlioli senza essere costretta di recarsi al lavoro; ma non si può negare che questo fatto rende più sereno il marito combattente, il quale sa che i suoi figlioli a casa stanno bene e sono curati dalla mamma.

Nè dovrebbe recar meraviglia che le condizioni delle famiglie agricole siano in qualche modo migliorate, soprattutto nel Mezzogiorno, dove i salari erano molto bassi.

Sta di fatto che, a seguito del richiamo alle armi dei lavoratori agricoli, il numero delle donne impiegate nei lavori agricoli è aumentato del 210 per cento.

Ritiene che il camerata Cempini Meazzuoli non vorrà insistere nella sua proposta.

Si associa alla raccomandazione del Relatore, perchè sia emanato al più presto il testo unico, perchè attualmente sorgono dubbi di interpretazione delle diverse norme, che non permettono l'erogazione sollecita dei sussidi.

DONELLA pensa che il camerata Cempini Meazzuoli, a prescindere dalla sua conclusione specifica, abbia accennato ad un argomento molto delicato, con la sensibilità pratica di ciò che avviene e con un senso di profondo acume politico in ordine alla situazione che si va creando.

Premette che non intende di muovere censure alle modalità di erogazione dei sussidi, perchè il servizio, affidato ai Comuni, nonostante presenti gravi difficoltà, è assolto con tale diligenza e con tale scrupolo da meritare generalmente lodi.

D'altra parte sono continue le direttive del Ministro dell'interno e dei Prefetti per-

chè questa azione sia svolta, sul terreno dell'applicazione della legge, con criteri uniformi. È, invece, da discutere l'entità dei sussidi, soprattutto in rapporto alla tendenza di farli ritenere, nonostante gli ultimi aumenti, inadeguati alle necessità delle famiglie dei richiamati.

Bisogna avere invece il coraggio di riconoscere che lo Stato provvede non solo adeguatamente, ma con una certa larghezza, che può essere causa anche di qualche inconveniente.

E poichè le affermazioni di principio hanno bisogno di dimostrazioni concrete per essere rese evidenti, prospetta il caso medio di una famiglia composta della moglie, di due figli e di un avo. Alla stregua delle disposizioni in esame, questa famiglia viene a percepire per sussidi l'importo giornaliero di lire 16; pari alla somma annuale di lire 5,840.

Qualora invece tanto il marito richiamato che la moglie lavorassero come giornalieri alle condizioni dei patti di lavoro in corso, computando 220 giornate lavorative per l'uomo e una ottantina per la donna, si avrebbe un introito complessivo di 4,840 lire all'anno.

Vi è inoltre la possibilità di collocamento delle donne, perchè le richieste di lavoro superano quelle delle disponibilità della mano d'opera. Si ha quindi un complesso di entrate per cui si assiste al confermarsi di quello spirito di parsimonia e di risparmio di molte famiglie di lavoratori agricoli, cui va data lode, e che trova i suoi dati statistici nei depositi effettuati presso le casse postali all'indomani del pagamento dei sussidi.

Ciò dimostra che questi sussidi, specialmente per il ceto agricolo che si trova a dovere affrontare un costo della vita che è indubbiamente più basso di quello del ceto urbano ed industriale, non soltanto sono adeguati, ma, aggiunti ai cespiti dell'attività lavorativa delle masse rurali, portano alla formazione di risparmi.

Questa tendenza allo spontaneo risparmio da parte delle famiglie dei richiamati va incoraggiata e la proposta che ha fatto il camerata Cempini potrebbe essere concretata in una raccomandazione affinché, nei confronti del ceto rurale, tale forma di risparmio possa essere incoraggiata al punto da essere presa in considerazione come obbligatoria o, quanto meno, come indirizzo politico da impartire alle popolazioni rurali attraverso l'organizzazione sindacale, i Podestà e il Partito.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

È certo che il camerata Cempini Meazuoli ha messo il dito sulla piaga allorché ha rilevato che l'abbondanza di mezzi ha portato ad inconvenienti che si sono verificati non soltanto nell'Italia meridionale, ma anche nell'Italia settentrionale, dove, in base a dati precisi che si potrebbero citare, talune maestranze rurali si sono rifiutate di prestare la loro opera o hanno richiesto condizioni veramente inaccettabili, e dove, all'indomani del primo provvedimento in materia di abbigliamento, che stabiliva la denuncia nominativa degli acquirenti, si è potuto constatare che, specialmente nei piccoli paesi, le maggiori spese sono state fatte proprio dal ceto rurale. Il che vuol dire che i 13 miliardi e mezzo messi in circolazione attraverso i sussidi militari, aggiunti alle mercedi lavorative che percepiscono le donne ed agli imponenti importi dei sussidi familiari per le famiglie rurali, che sono ad alto potenziale demografico — ed anche di questo va data loro lode — costituiscono una tale massa monetaria che deve richiamare l'attenzione di chi di ragione, se si vuole mantenere stabile il valore della lira, in difesa della quale ha nella riunione di ieri virilmente parlato il Sottosegretario di Stato per l'interno.

Conclude associandosi alla constatazione del camerata Cempini in ordine alla larghezza con cui lo Stato va incontro alle necessità dei richiamati, e facendo voti perché, attraverso i Podestà, le organizzazioni capillari del Partito e le organizzazioni sindacali, la tendenza encomiabile del ceto rurale, in cui sono prevalenti i risparmiatori, sia incoraggiata e il fenomeno sia seguito per gli eventuali provvedimenti che potrebbero rendersi necessari.

GUIDI GIOVANNI, *Relatore*, esclude la possibilità del risparmio obbligatorio, che sarebbe contro lo spirito della legge, la quale intende soccorrere le famiglie rese bisognose di soccorso a causa del richiamo alle armi di uno dei componenti. Ora, se queste famiglie sono bisognose, non saranno le 16 lire a cui accenna il camerata Donella sufficienti a mantenere la moglie, due figli e l'avo e a creare risparmio. È da notare che l'avo non ha diritto al soccorso quando godono del beneficio gli altri congiunti; quindi anche nel caso citato si tratterebbe soltanto di 14 lire. La questione è diversa se il sussidio è dato a famiglie non bisognose, come pare che in qualche caso avvenga; ma allora sono le Commissioni comunali che non si attengono alle disposizioni di legge.

Il provvedimento, in realtà, non tende a costituire un risparmio per i soldati che torneranno dalla guerra, ma a soccorrere le loro famiglie che ne siano bisognose.

DONELLA osserva che normalmente il sussidio è concesso quando i proventi della famiglia, o per redditi propri, o per stipendi, o per salari pagati, nonostante che il militare si trovi sotto le armi, siano inferiori all'importo del sussidio stesso.

ORSI si preoccupa più che dell'entità del sussidio, dell'inconveniente che da Comune a Comune vi sono differenze notevoli nei criteri di assegnazione, per modo che si fanno confronti odiosi e qualche volta accade che si concede il sussidio anche a famiglie che non ne avrebbero bisogno.

La cosa poi è aggravata, specialmente nell'Italia meridionale, dal fatto che sta per essere esteso ai richiamati l'assegno familiare. Ora, c'erano braccianti agricoli che cinque o sei anni fa guadagnavano circa 5 lire al giorno; oggi, invece le mogli, con gli assegni familiari riscuotono fino a 1,200 lire al mese.

VITALE FILOMENO chiarisce che un lavoratore agricolo con moglie e quattro figli percepisce in un anno circa 943 lire per assegni familiari e che attualmente i richiamati non hanno diritto a tali assegni.

È però allo studio un provvedimento che concede l'assegno familiare alle famiglie dei lavoratori agricoli richiamati alle armi.

ORSI non si duole affatto che talune famiglie di lavoratori, specialmente se combattenti, abbiano un migliore tenore di vita, ma raccomanda che si usi maggiore uniformità di criteri nel concedere il sussidio a chi è veramente bisognoso.

COCCA è convinto che la concessione dei sussidi rappresenti un'efficace provvidenza a favore delle masse lavoratrici, specialmente dell'Italia meridionale, ove i salari sono più bassi, anche perché lo turba il ricordo della guerra 1915-18, quando furono smobilitati milioni di combattenti, i quali, con un premio di 250 lire, dovettero affrontare un periodo di disoccupazione molto grave, per il tempo occorrente alle industrie di passare dall'attrezzatura di guerra a quella di pace.

Non bisogna, peraltro, esagerare. Segnala, in proposito, il fatto innegabile che in alcune zone dell'Italia meridionale, specialmente nell'ex-napoletano, con la quotizzazione dei demani comunali, quasi tutti i contadini hanno un po' di terra, per cui hanno il diritto di trattenere i due quintali di grano a testa, di modo che cadrebbe la preoccupazione che, per alimentare la famiglia, la moglie del ri-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

chiamato fosse costretta a procurarsi farina supplementare, sia pure a prezzo eccessivo.

In realtà in queste zone c'è una larga disponibilità di denaro, che va in gran parte al risparmio, il che consentirà ai combattenti di trovare, tornando a casa, un peculio che permetterà loro di ricostruire una attività economica.

Però vi è il fatto che l'astensione dal lavoro delle donne, specialmente nelle zone alle quali ha accennato, è grave, anche perché se esse si decidono ad andare a lavorare chiedono un salario molto alto, che non può essere pagato da quelle colture cosiddette marginali, che sviluppandosi su terreni poveri, richiedono spese enormi rispetto alle rese in prodotti. Si profila, di conseguenza, il pericolo che molti agricoltori saranno costretti ad abbandonare le colture, oppure a ridurle ad un margine di sufficienza familiare. Bisognerebbe, pertanto, trovare una soluzione, che prescindendo dalla riduzione dei sussidi, che sarebbe ingiusta ed inumana e potrebbe portare a perturbamenti da evitarsi, e cioè far ricorso alla mobilitazione civile.

GENNAIOLI concorda che non si debba fare alcuna differenziazione tra operai dell'industria e operai dell'agricoltura in ordine alla misura dei sussidi. Desidera semplicemente prospettare il particolare aspetto di quella distinta e diffusissima categoria di lavoratori agricoli che costituiscono le famiglie coloniche poderali.

Come è risaputo, la grande generalità delle famiglie coloniche è formata da più rami famigliari, i cui componenti unitamente e solidalmente impiegano tutta la loro attività lavorativa nel podere.

Attualmente se uno dei componenti del nucleo colonico è richiamato alle armi, il sussidio è devoluto e riscosso unicamente e totalmente dalla moglie e dai figli del richiamato, mentre gli altri rami della famiglia colonica non ne risentono alcun beneficio, pur essendo danneggiati dalla diminuita forza lavorativa in seguito all'assenza di un componente dell'intera famiglia colonica.

Ciò è motivo di gravi litigi che spessissimo portano al frazionamento e alla divisione delle famiglie coloniche, con tutto il danno diretto e indiretto che ne deriva alla produzione agricola. Quanto avvenne in proposito nella passata guerra europea, sta a dimostrare il fondamento di questo punto di vista.

Conclude nel prospettare la necessità, che poi risponde a un principio di giustizia, che una parte del sussidio vada al ramo del

richiamato e l'altra parte sia devoluta al capo di casa della famiglia colonica, così che l'intero nucleo colonico ne sia beneficiato.

FIORETTI ARNALDO in ordine alla questione prospettata dal camerata Gennaioli riconosce che effettivamente la famiglia del richiamato dà una minore prestazione d'opera all'unità colonica e sarebbe giusto che erogasse una parte del sussidio.

Si è parlato degli assegni familiari come di un beneficio che non appartenga ai lavoratori. In realtà gli assegni sono un corrispettivo della decurtazione sul salario degli stessi lavoratori. Si tratta di una forma di mutualismo. Pensa che sia particolarmente inopportuno, nel momento attuale, andare a fare i conti in tasca ai lavoratori. Quanto al sussidio giornaliero si riporta all'esempio portato dal camerata Donella, il quale pare meravigliarsi che la famiglia di un richiamato composta di quattro persone possa arrivare a riscuotere la somma di 10 mila lire.

Se mai, sarebbe da lodare tale famiglia che, nelle attuali contingenze, riesce a fare anche qualche risparmio.

Ricorda che si è sempre sostenuta la libertà del mercato di lavoro perché, essendovi pleora di mano d'opera, non si volevano stabilizzare i salari. Ora si vorrebbe la mobilitazione civile, il risparmio obbligatorio o, addirittura, la non corresponsione del sussidio, col pretesto che si vuole evitare l'inflazione. La verità è che i datori di lavoro non si sentono più padroni del mercato di lavoro.

Tutto ciò è, a suo parere, eccessivo, soprattutto perché si tratta di problemi morali e di ordinamento sociale molto più gravi della contingenza del sussidio.

Senza dubbio vi sono difficoltà, ma è certo che i camerati rappresentanti dei lavoratori hanno sempre favorito l'impiego della mano d'opera in agricoltura, per andare incontro a tutte le necessità degli agricoltori.

D'altra parte, non bisogna dimenticare gli aiuti che lo Stato dà agli agricoltori. Recentemente sono stati emanati numerosi decreti per la integrazione del prezzo di vari prodotti agricoli, il che dimostra che l'agricoltura è largamente sussidiata dallo Stato.

In realtà sono i consumatori che sopportano l'onere maggiore della situazione attuale, in quanto pagano le imposte indirette che gravano sul costo della vita.

La discussione cui ha dato luogo il provvedimento in esame ha assunto un carattere politico e sociale e ha creduto suo dovere esporre il proprio pensiero.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il problema dei sussidi è un problema essenzialmente politico. Lo Stato li concede, perchè bisogna tenere durante la guerra alto lo spirito delle masse. Non si faccia il processo alle categorie lavoratrici, perchè allora ci sarebbero da fare ben altri processi a coloro che guadagnano milioni e acquistano immobili, a qualsiasi prezzo, dimostrando di non avere una eccessiva fiducia nei titoli di Stato.

Tutti i cittadini devono lavorare per la vittoria, convinti che la grandezza della Patria si deve anche al benessere dei propri figli. (*Approvazioni*).

VITALE FILOMENO. Quale meridionale che vive nel Mezzogiorno, ha il dovere di respingere l'affermazione che le mogli dei lavoratori, i quali compiono il loro dovere sui campi di battaglia, non vadano a lavorare i campi. Cita, in proposito l'esempio dato dalle donne di Puglia che, in occasione della raccolta delle olive, sono accorse tutte indistintamente comprese quelle occupate nei magazzini di manipolazione della foglia del tabacco, ed in numero superiore al fabbisogno.

Si duole che un provvedimento come quello in esame abbia dato luogo a rilievi nei riguardi dei lavoratori agricoli, assolutamente inopportuni.

Associandosi a quanto ha detto il camerata Fioretti, osserva che il Regime ha avuto le sue buone ragioni per concedere sussidi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Spetta alle Commissioni comunali applicare, secondo il suo vero spirito, il provvedimento.

Non può certo considerarsi un incentivo ad astenersi dai lavori agricoli la riscossione degli assegni familiari, che per un lavoratore con moglie e quattro figli ammontano complessivamente a circa 943 lire all'anno. La verità è che esiste una sensibile sperequazione sia per il trattamento economico che per le previdenze sociali fra l'agricoltura e l'industria, per cui i lavoratori agricoli sono spinti, per migliorare le proprie condizioni, a passare all'industria abbandonando la terra. I lavoratori che hanno dato tutta la loro attività all'agricoltura, al momento di liquidare la pensione di vecchiaia si vedono assegnare circa 35 lire al mese. Tale è la situazione di questi benemeriti lavoratori, che in ogni momento e in ogni circostanza hanno compiuto sempre il proprio dovere. Oggi tutte le categorie produttrici, ed in primo luogo i lavoratori agricoli, sono comprese della necessità di dare alla Patria tutto quello che è indispensabile alla sicura vittoria.

MORELLI EUGENIO richiama l'attenzione sul fatto che purtroppo una malattia, che è la sintesi di tutti i dolori, la tubercolosi, va aumentando anche nelle campagne, in proporzione forse superiore che nelle città.

Le cause di questo aumento della tubercolosi possono sintetizzarsi in tre fattori: diminuzione del vitto, aumento del lavoro, dolore. Durante la guerra 1915-18 si ebbe un aumento fortissimo di tubercolosi, con 20 mila morti in più all'anno.

Si può dire che la tubercolosi sia la sintesi di tutti i disagi sociali, per cui tutto quello che si fa per alleviare questi disagi merita approvazione incondizionata. È favorevole, pertanto, al provvedimento in esame.

PRESIDENTE si compiace dell'ampia ed interessante discussione, che segnerà a chi di dovere.

Poichè il camerata Cempini Meazzuoli non insiste nella sua proposta, pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Norme per la protezione, l'assistenza e l'educazione dei sordomuti. (1841)

MARINONI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge prevede la costituzione di due nuovi Istituti: l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti adulti e la Federazione nazionale degli Istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti. Il primo ha lo scopo di risolvere il problema dell'avviamento, con unicità di criteri, dei sordomuti alla vita sociale, nel periodo post-scolastico, della rappresentanza e tutela dei loro interessi; il secondo si propone il coordinamento delle attività svolte dai vari Istituti di istruzione e rieducazione, gestiti attualmente in molte città d'Italia da associazioni di assistenza e di mutuo soccorso sorte per iniziativa privata. Con l'articolo 1 del disegno di legge i due nuovi Istituti sono riconosciuti come Enti morali. Il primo di questi, avuto riguardo al suo carattere puramente assistenziale, è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno; il secondo sotto quella del Ministero dell'educazione nazionale a causa dell'attività prevalentemente scolastica degli Istituti federati.

Attesa la creazione di questi due Istituti, è inutile mantenere in vita gli organismi privati; quindi il disegno di legge prevede all'ar-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ticolo 5 lo scioglimento di tutte le società, istituzioni ed opere a favore dei sordomuti, comunque costituite e da chiunque fondate e gestite, anche se giuridicamente riconosciute, che si propongono gli scopi assegnati dal disegno di legge all'Ente nazionale ed alla Federazione. Il patrimonio di tutti questi organismi sarà devoluto, a seconda delle loro finalità, a favore dell'Ente nazionale o della Federazione. Questa norma ha una portata pratica limitata, dato che le iniziative soppresse dispongono, come è risultato da appositi rilevamenti, di patrimoni più che modesti, che non consentono una attività veramente proficua. Comunque i patrimoni degli Istituti soppressi continueranno, attraverso l'Ente o la Federazione, ad essere destinati a favore di coloro che ne sono gli attuali beneficiari.

Gli articoli 6 e 7 precisano i mezzi con i quali i nuovi Istituti provvederanno al raggiungimento dei loro fini: fra questi mezzi viene previsto un contributo delle Istituzioni pubbliche e private aventi per fine l'educazione e l'istruzione dei sordomuti, nella misura che sarà stabilita annualmente per l'Ente dal Ministero dell'interno e per la Federazione dal Ministero dell'educazione nazionale.

L'articolo 8 prevede l'eventualità dello scioglimento dei nuovi organismi e la destinazione del loro patrimonio.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

CHIARELLI GIUSEPPE ricorda che in una riunione precedente la Commissione prese posizione contro la tendenza di assorbire in Enti pubblici le associazioni ed istituzioni dovute all'iniziativa privata. Ritiene opportuno riaffermare questo criterio.

Non si conosce quale sia l'importanza delle istituzioni che vengono soppresse dal provvedimento in esame per essere assorbite da un'unica Federazione. Rileva comunque l'incongruenza di una Federazione formata da istituzioni che sono dichiarate sciolte.

A parte questo rilievo, reputa che non possano obliarsi i motivi determinanti la volontà dei singoli fondatori degli Istituti di beneficenza, primo fra i quali quello che gli Istituti stessi siano mantenuti in vita. La Commissione degli affari interni ebbe ad esprimere in altra occasione la fondata preoccupazione che, continuando il Governo su questo cammino, si inaridiscano le fonti della beneficenza privata.

Per questa ragione è contrario all'assorbimento e alla soppressione degli Enti menzionati dal disegno di legge. Anche tecnica-

mente il provvedimento non appare molto felice: vi si parla della risoluzione di un problema di avviamento dei sordomuti alla vita sociale e di un problema di coordinamento delle attività svolte dagli Istituti di educazione privati, e nello stesso tempo si sopprimono le istituzioni che appunto si propongono l'educazione e l'avviamento dei sordomuti. Agli articoli 6 e 7 si accenna a contribuzioni di soci; ma non si precisa chi siano questi soci, nè da chi è composta la Federazione. All'articolo 8, infine, si prevede la possibilità dello scioglimento o della liquidazione, mediante semplice decreto Reale, sia dell'Ente che della Federazione.

Tutto ciò è per lo meno poco elegante: con una legge si sopprime tutto quello che c'è in materia di assistenza ai sordomuti e si crea una Federazione di Enti soppressi; poi si prevede che anche i nuovi organismi creati possono venire sciolti con un decreto Reale, quando si verifichi nel loro patrimonio una diminuzione superiore alla metà.

Ricorda, infine, che vi è una norma del Codice civile che contiene un principio generale, secondo il quale la destinazione delle persone giuridiche, in caso di loro trasformazione, deve essere mantenuta come fu determinata dal fondatore. Bisogna rispettare la volontà di chi ha dato vita alla fondazione. Nel disegno di legge in esame si va oltre questo limite.

Pensa che, in ogni caso, la Federazione dovrebbe essere meglio delineata nei suoi fini e nel suo funzionamento.

Propone, pertanto, che il disegno di legge sia rinviato, in attesa di precisazioni del Governo.

PRESIDENTE pone a partito la proposta di rinvio.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Soppressione dell'Associazione di pubblica assistenza « Dam una man » di Forlì e devoluzione del suo patrimonio all'Associazione italiana della Croce Rossa. (1842)

PRESIDENTE riferisce in assenza del Relatore Consigliere nazionale Bonfatti e rileva l'opportunità del provvedimento inteso alla soppressione dell'Associazione di pubblica assistenza « Dam una man » di Forlì e alla devoluzione del suo patrimonio all'Associazione italiana della Croce Rossa, che è l'Ente che meglio può assicurare la continuità di un'azione del genere di quella affidata dai

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

fondatori al soppresso Istituto. Quest'ultimo, date le esigenze tecniche e finanziarie del servizio cui è preposto, trovasi attualmente, atteso il limitato patrimonio di cui dispone, nell'impossibilità di provvedervi in maniera adeguata.

Pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi *Allegato*).

Registrazione con riserva della Corte dei conti.

PRESIDENTE, *Relatore*, propone che si conceda la sanatoria al decreto col quale il Prefetto di 1^a classe Orazi Gr. Uff. Avv. Vezio è riammesso nei ruoli organici dei Prefetti di 1^a classe e collocato a disposizione del Ministero dell'interno. (Doc. II, n. 19).

(La proposta è approvata).

La riunione termina alle 12.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modificazioni delle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. (1840)

ART. 1.

Gli articoli 3, 8, 10 e 22 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — I congiunti che possono beneficiare del soccorso di cui al precedente articolo sono i seguenti:

a) la moglie, anche se separata legalmente, purchè con diritto agli alimenti;

b) i figli (legittimi, legittimati — naturali legalmente riconosciuti o nelle condizioni di cui all'articolo 277 del Codice civile — adottivi) e i figliastri, purchè siano minori degli anni 15 e non siano muniti di libretto di lavoro od anche di età superiore, se inabili al lavoro;

c) i genitori (legittimi o adottivi, padre e madre di figlio legalmente riconosciuto), i padrigni e le matrigne, purchè abbiano compiuto 64 anni di età, ovvero siano inabili al lavoro;

d) fratelli e sorelle, orfani di entrambi i genitori o anche solo orfani di padre, qualora siano minori degli anni 15 e non siano muniti di libretto di lavoro, o anche di età superiore se inabili al lavoro;

e) avo od ava, che abbiano compiuto i 64 anni di età, ovvero siano inabili al lavoro, e non abbiano figli maschi o altri nipoti maschi, di età superiore ai 18 anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.

Del soccorso possono beneficiare anche gli affiliati e gli affilianti che si trovino nelle stesse condizioni richieste per i congiunti indicati nelle lettere *b)* e *c)* del precedente comma.

Art. 8. — Non è ammesso in una stessa persona il cumulo dei soccorsi di cui alla presente legge.

Per i congiunti indicati nella lettera *c)* dell'articolo 3, che abbiano due o più figli contemporaneamente alle armi, può essere ammesso il cumulo del soccorso, nella misura di un quarto della aliquota base, per non oltre tre figli alle armi.

Il soccorso giornaliero è personale; esso non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile.

Art. 10. — La concessione dei soccorsi è deliberata da una Commissione comunale composta:

del Podestà del Comune, presidente;

del Comandante dell'Arma dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il Comune;

del Segretario politico del Fascio;

della Segretaria del Fascio femminile.

Art. 22. — Per le famiglie dei militari rimpatriati, perchè richiamati alle armi in caso di mobilitazione, il soccorso è corrisposto non solo ai congiunti rimasti all'estero, ma anche a quelli residenti in Patria, sempre quando risultino le condizioni di bisogno e di carico totale di cui all'articolo 1.

Il soccorso per i congiunti rimasti all'estero è concesso e pagato con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'interno, di intesa con le altre Amministrazioni interessate, ed è corrisposto in moneta locale, secondo il cambio della lira italiana all'atto del pagamento, nella seguente misura:

CONGIUNTI	Dal 1° gennaio 1940	Dal 15 giugno 1941	Dal 15 agosto 1941	Dal 15 settembre 1941
<i>a)</i> per la moglie	6 —	8 —	8 —	8 —
<i>b)</i> per ogni figlio o figliastro	3 —	3 —	3 —	3 —
<i>c)</i> per la madre	4.50	4.50	8 —	8 —
<i>d)</i> per il padre	4.50	4.50	2 —	2 —
<i>e)</i> per il padre quando manchi la madre	6 —	6 —	8 —
<i>f)</i> per un fratello o una sorella	4.50	6 —	6 —	6 —
<i>g)</i> per ogni altro fratello e ogni altra sorella .	4.50	2 —	2 —	2 —
<i>h)</i> per ogni avo o ava.	4.50	2 —	2 —	2 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La misura del soccorso giornaliero spettante alle mogli ed ai figli dei militari di leva è fissata, dal 15 giugno 1941-XIX, in lire 8 per la moglie e in lire 3 per ogni figlio.

Il soccorso giornaliero da corrisponderci nel caso previsto dal 2° comma dell'articolo 7 è fissato in lire 8.

La misura dei soccorsi stabilita dal presente articolo potrà essere modificata con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per gli affari esteri, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

ART. 2.

L'articolo 6 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, modificato dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1844, è sostituito dal seguente:

Art. 6. — Gli avi e le ave non possono godere del soccorso quando ad esso sia stato ammesso anche uno dei congiunti dei militari indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 4.

ART. 3.

L'articolo 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, modificato dall'articolo unico del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, numero 2087, è sostituito dal seguente:

Art. 12. — Contro i deliberati della Commissione comunale è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso alla Commissione provinciale di appello, la quale è composta:

del Prefetto o di un suo delegato, presidente;

del Comandante di zona, di distretto o di presidio, o dei loro delegati, nei capoluoghi di provincia rispettivamente sedi di tali enti militari;

dell'Intendente di finanza o di un suo delegato;

del Preside della Provincia o di un suo delegato;

del Segretario Federale del Partito Nazionale Fascista o di un suo delegato;

della Fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili o di una sua delegata.

Il Prefetto nomina un segretario, scegliendolo tra i funzionari della Prefettura o dell'Intendenza di finanza.

Le decisioni della Commissione d'appello sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le Commissioni provinciali di appello decidono, sentite, ove lo credano, le parti interessate.

ART. 4.

Le disposizioni dell'articolo 1, *sub*-articolo 3, 2° comma, e dell'articolo 2 hanno effetto dal 1° marzo 1941-XIX. Le disposizioni dell'articolo 1, *sub*-articolo 8, hanno effetto dal 1° luglio 1941-XIX.

ART. 5.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, e delle leggi successive che le hanno modificate.

Soppressione dell'Associazione di pubblica assistenza « Dam una man » di Forlì e devoluzione del suo patrimonio all'Associazione italiana della Croce Rossa. (1842)

ARTICOLO UNICO.

L'Associazione di pubblica assistenza « Dam una man », con sede in Forlì, è soppressa e il suo patrimonio è devoluto all'Associazione Italiana della Croce Rossa.